



Bari li, 12 settembre 2011

*All' Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua
già Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
Anticipata via Fax. 06/57225290 e via e-mail: conviri@minambiente.it*

OGGETTO: Invito-diffida a emanare disposizione relativa alla corretta applicazione della tariffa del S.I.I., a seguito dell'abrogazione della remunerazione del capitale investito sancita da referendum popolare.

PREMESSO CHE

- a) in data 14 luglio 2011 l'Ufficio centrale per il referendum ha proclamato l'esito dei referendum popolari convocati per il 12 e 13 giugno 2011, e tra questi (quesito n.2) l'abrogazione dell'Art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "*dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito*";
- b) l'abrogazione dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, come precedentemente prevista per la formazione della tariffa del servizio idrico integrato, rende claudicante il comma "3.3 - *Remunerazione del capitale investito (R) - Tasso di remunerazione (t)*", relativo al calcolo e alla determinazione della tariffa di cui al d.m. Di Pietro del 01.08.1996 – cosiddetto "metodo normalizzato", con la conseguente disapplicazione di tale remunerazione per l'articolazione tariffaria applicata all'utenza;
- c) codesta Agenzia, ai sensi dell'Art10 comma 15 del Decreto legge 13/05/2011, n. 70 (G.U. 13/5/2011, n. 110) convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 (G.U. del 12 luglio 2011, n. 160), ha assunto le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti;
- d) codesta Agenzia svolge le funzioni di cui punti c,d,e,f dell'Art10 comma 14 del predetto decreto n.70, e pertanto definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, nonché predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, vigilando anche sull'applicazione delle tariffe, appro-



- vando preventivamente le tariffe predisposte dalle autorità competenti, verificando al contempo la corretta redazione del piano d'ambito;
- e) ai sensi e per gli effetti dell'esito del Referendum Popolare del 12 e 13 giugno 2011 relativo all'abrogazione dell'Art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, limitatamente alla seguente parte "*dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito*", con il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2011 n.116 e pubblicata sulla GU **n.167 del 20 luglio 2011**, - deve essere ridotta la tariffa del servizio idrico applicata all'utenza, determinata ai sensi del c.d. "metodo normalizzato", per la quota parte relativa al tasso di remunerazione fissato nella misura del 7% del capitale investito e conseguente disapplicazione di tale remunerazione per l'articolazione tariffaria imposta all'utenza;
- f) si rende necessario "*crystallizzare*" la situazione relativa al capitale investito da ogni gestione in essere e quindi conoscere la quota di capitale investito, alla data della promulgazione del risultato referendario e comunque alla data di pubblicazione sulla GU **n.167 del 20 luglio 2011** dell'abrogazione della norma soggetta a referendum, onde poter scorporare per l'anno in corso la parte d'investimenti non più soggetta a remunerazione di capitale, e quindi poter determinare la relativa decurtazione della tariffa corrente applicata all'utenza;

SI INVIATA E DIFFIDA

codesta Agenzia ad emanare disposizione affinché le autorità competenti provvedano a:

- quantificare gli investimenti realizzati alla data di promulgazione del risultato referendario e comunque alla data di pubblicazione sulla GU **n.167 del 20 luglio 2011** dell'abrogazione della norma soggetta a referendum;
- scorporare per l'anno in corso la parte d'investimenti non più soggetta a remunerazione di capitale, e quindi determinare la relativa decurtazione della tariffa corrente applicata all'utenza;
- **reformulare la tariffa per servizi idrici applicata all'utenza per gli anni futuri decurtata del costo relativo al tasso di remunerazione del capitale investito**, oggi abrogato, e precedentemente fissato nella misura del 7%.

Distinti saluti

Comitato pugliese "Acqua Bene Comune" – Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua